

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero
il terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005
alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo all'adozione
di un segno distintivo addizionale**

del 24 marzo 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2006²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale militare del 13 giugno 1927³

Art. 110

Abuso
di emblemi
internazionali

Chiunque abusa dell'emblema o della protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali per preparare o commettere atti di ostilità, è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

1 RS 101
2 FF 2006 1795
3 RS 321.0

Art. 111 cpv. 1

¹ Chiunque commette atti di ostilità contro le persone che sono sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi, dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra o dello scudo dei beni culturali o le ostacola nell'esercizio delle loro funzioni,

chiunque distrugge o danneggia materiale che è sotto la protezione della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra,

chiunque, senza diritto, distrugge o danneggia beni culturali o materiale che sono sotto la protezione dello scudo dei beni culturali,

è punito con la detenzione, nei casi gravi con la reclusione.

2. Legge federale del 25 marzo 1954⁴ concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa

Art. 1 cpv. 2

² L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell'emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:

- a. rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell'esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e
- b. è autorizzato dal Consiglio federale.

Art. 4 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} In circostanze eccezionali e per facilitare il suo operato, la Croce Rossa svizzera può far uso temporaneamente dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra se le condizioni di cui al capoverso 1 sono rispettate.

² La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l'uso, previsto nei capoversi 1 e ^{1bis}, dell'emblema e del nome della Croce Rossa o dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 5

Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a fare uso in ogni tempo dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

Art. 7 cpv. 2

² Del pari, non possono essere depositati i marchi e i design contrari alla presente legge.

Art. 12

¹ Gli articoli 5 e 7–11 si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e all'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso».

² Sono salvi i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o espressioni da una data anteriore al 1° aprile 1950 o, nel caso dell'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, da una data anteriore all'8 dicembre 2005, per quanto abbiano acquisito tali diritti prima delle date menzionate e fintanto che questo uso durante un conflitto armato non dia l'impressione di essere inteso a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e, se del caso, dei loro Protocolli aggiuntivi.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2006

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 4 aprile 2006⁵

Termine di referendum: 13 luglio 2006

⁵ FF 2006 3381

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero
del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949
relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale. DF
